

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

**Decreto n. 216 del 5 febbraio 2015**

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) afferenti alle medesime particelle.

Liquidazione dell'indennità ex art. 42 del DPR 327 del 08/06/2001 a favore della Sig.ra Giuliani Rina affittuaria dell'area sita nel comune di Finale Emilia (Mo) al Foglio 67 Mappale 32 ora frazionato nei mappali 590 - 591 - 592.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma “Programma Operativo Municipi”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012, ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012 con successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa dei comuni, la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all’articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi

verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Visto il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, sottoposto al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, nelle sedute del 28 giugno e 3 luglio 2012, che lo ha condiviso, approvato con propria ordinanza n. 5 del 05/07/2012, con successive integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli edifici scolastici temporanei e che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni si è provveduto alla localizzazione delle aree ed alla loro occupazione d'urgenza con contestuale redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso, agli atti della struttura tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo dei municipi (sedi degli uffici o magazzini) per assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio di talune aree sulle quali insistono gli Edifici Municipali Temporanei;

Considerato che gli edifici scolastici temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo necessario per la ricostruzione degli edifici scolastici distrutti o alla riparazione di quelli gravemente danneggiati e pertanto inagibili, risulta opportuno procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono gli Edifici Scolastici Temporanei;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento delle procedure aperte per la realizzazione degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) le strutture provvisorie sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, ovvero le operazioni di collaudo, laddove ultimati;

Rilevato che a seguito dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31 marzo 2014, è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che conseguentemente per la determinazione delle indennità oggetto del presente procedimento espropriativo ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate che ha elaborato le predette quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in

possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreti del Commissario Delegato n. 1054 del 16/10/2013, per la procedura espropriativa concernente gli EMT, e n. 598 del 12/07/2013, per la procedura espropriativa concernente gli EST, si è proceduto in tal senso, notificando le indennità provvisorie determinate dalla competente Agenzia delle Entrate di Bologna e allegate ai decreti in parola;

Dato atto che l'area sita in comune di Finale Emilia (Mo) al Foglio 67 Mappale 32 ora frazionato nei mappali 590 - 591 - 592 risulta catastalmente di proprietà della Sig.ra Paganelli Milvia, nata a Finale Emilia il 16/09/1938, codice fiscale PGNMLV38P56D599U, erede del de cuius Paganelli Silvano e che sulle stesse è stato realizzato un Edificio Scolastico Temporaneo (EST) e un Edificio Municipale Temporaneo (EMT);

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha adottato il provvedimento di trasferimento della proprietà del bene a favore del Commissario Delegato con decreto n. 508 del 01/04/2014;

Rilevato che parte dell'area in parola è oggetto di un Contratto di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82, stipulato l'11/11/2009 tra il *de cuis* Paganelli Silvano (con la tutela della curatrice Paganelli Milvia), all'epoca proprietario del fondo, e la Sig.ra Giuliani Rina, nata a Cento (Fe) il 05/11/1948, residente in Via Correggio n° 189/1 Casumaro - Cento (Fe), codice fiscale GLNRNI48S45C469T, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DPMO UT di Mirandola il 26.11.2009 al n. 2881 Serie 3.

Rilevato che, così come stabilito nel suddetto contratto di affittanza agraria, la parte di terreno concessa in affitto è di m² 26.284;

Dato atto che all'affittuaria Giuliani Rina è dovuta un'indennità aggiuntiva, ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001, relativa alla superficie di m² 26.284 oggetto di affitto;

Dato atto che la ditta proprietaria degli immobili in parola ha dichiarato, con il proprio atto di accettazione, di essere consapevole ed accettare che l'indennità dell'affittuaria sarà corrisposta direttamente nei confronti della stessa Sig.ra Giuliani Rina, da parte dell'Autorità Espropriante e che nessun altro compenso o indennità di sorta potrà essere pretesa per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificatamente nella propria liquidazione e che non ha nulla da eccepire in merito;

Dato atto che l'affittuaria Giuliani Rina ha dichiarato, con l'atto di accettazione (in allegato), di condividere ed accettare l'indennità dovuta in qualità di affittuaria del terreno in parola, ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001, per la superficie di m² 26.284 coltivata;

Dato atto che per la corresponsione dell'indennità dovuta per i frutti pendenti, l'Autorità Espropriante è in attesa di ricevere indicazioni dalla competente Agenzia delle Entrate già investita dell'incarico;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

- la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

1) di dare atto:

- che i beni oggetto di esproprio sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate di Bologna, sono state redatte le stime dei valori dei beni oggetto del procedimento, in base alle quali sono state determinate e notificate le indennità dovute;

2) di dare atto che gli immobili oggetto della presente procedura espropriativa sono catastalmente intestati alla ditta Paganelli Milvia, nata a Finale Emilia il 16/09/1938, codice fiscale PGNMLV38P56D599U, residente in Via Rossini 9, 41034 Finale Emilia (MO) subentrata nel diritto di proprietà del Sig. Paganelli Silvano nato a Finale Emilia il 03/10/1943, codice fiscale PGNSVN43R03D599N e deceduto il 04/12/2012 in virtù di testamento olografo pubblicato il 12/12/2012 dal notaio Paolo Vincenzi, Repertorio 266804 Raccolta 38772;

3) di dare atto che sull'area sita in comune di Finale Emilia (Mo) ed individuata al Foglio 67 Mappali 32 ora frazionato nei mappali 590, 591 e 592, sono stati realizzati un Edificio Scolastico Temporaneo (EST) e un Edificio Municipale Temporaneo (EMT);

4) di dare atto che le aree site in comune di Finale Emilia (Mo) ed individuate al Foglio 67 Mappali 590, 591 e 592 sono state oggetto di provvedimento espropriativo;

5) di dare atto che parte delle aree in parola è oggetto di un Contratto di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82, stipulato l'11/11/2009 tra il *de cuis* Paganelli Silvano (con la tutela della curatrice Paganelli Milvia), all'epoca proprietario del fondo, e la Sig.ra Giuliani Rina, nata a Cento (Fe) il 05/11/1948, residente in Via Correggio n° 189/1 Casumaro - Cento (Fe), codice fiscale GLNRNI48S45C469T, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DPMO UT di Mirandola il 26.11.2009 al n. 2881 Serie 3;

6) di dare atto che, così come stabilito nel suddetto contratto di affittanza agraria, la parte di terreno concessa in affitto è di m² 26.284;

7) di dare atto che all'affittuaria Giuliani Rina è dovuta un'indennità aggiuntiva, ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001, relativa alla superficie di m² 26.284 oggetto di affitto;

8) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, la somma di € 158.229,68, (diconsi Euro centocinquantottomiladuecentoventinove/68) quale indennità ex art. 42 del DPR 327/2001, a favore della Sig.ra Giuliani Rina, nata a Cento (Fe) il 05/11/1948, residente in Via Correggio n° 189/1 Casumaro - Cento (Fe), codice fiscale

GLNRNI48S45C469T, affittuaria, in virtù del succitato Contratto di affittanza agraria, di parte del terreno sito in comune di Finale Emilia (Mo) al Foglio 67 Mappale 32 ora frazionato nei mappali 590 - 591 - 592;

- 9) di dare atto che l'importo di cui al punto 8) trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, nell'ambito della contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;
- 10) di dare mandato all'Agenzia di Protezione Civile di procedere all'emissione dell'ordinativo di pagamento per l'importo di € 158.229,68, (diconsi Euro centocinquatottomiladuecentoventinove/68) da corrispondere a favore della Sig.ra Giuliani Rina, codice fiscale GLNRNI48S45C469T, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Cento, intestato a Giuliani Rina, IBAN IT28K0611523403000000302316.

Bologna lì, -5 FEB. 2015

Stefano Bonaccini



COMMISSARIO DELEGATO
CA/2015/3285
2015/07/2015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

Definitiva ed irrevocabile, espressa ai sensi degli artt. 40 e 42 del DPR 327/2001, finalizzata alla definizione dell'indennità spettante all'affittuario di immobile oggetto di espropriazione.

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) e degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) afferenti alle medesime particelle.

Preso atto il Dichiarante:

- che con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- che con ordinanza n. 28 del 24/08/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Municipali Temporanei ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- che sulle aree oggetto del presente atto di accettazione sono stati localizzati un Edificio Scolastico Temporaneo ed un Edificio Municipale Temporaneo;
- che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;
- che con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EST e con decreto n. 1054 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EMT, si è provveduto alla determinazione delle indennità provvisorie, in base al comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, nei termini di legge, regolarmente notificate alle proprietà;
- che l'area interessata dai procedimenti espropriativi in oggetto è individuata al Foglio 67 Mappale 32, ora frazionata nei mappali 590 - 591 - 592, del Comune di Finale Emilia (MO);
- che l'area di cui sopra risulta catastalmente di proprietà della Sig.ra Paganelli Milvia, nata a Finale Emilia il 16/09/1938, codice fiscale PGNMLV38P56D599U, erede del *de cuius* Paganelli Silvano, e che sulla medesima, come dalla stessa comunicato, insiste un contratto di affitto agrario del fondo;

Gubiani Rina

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Giuliani Rina, nata a Cento (Fe) il 05/11/1948, residente in Via Correggio n° 189/1 Casumaro - Cento (Fe), codice fiscale GLNRNI48S45C469T in qualità di affittuaria di parte dell'area sita in Comune di Finale Emilia (MO) ed individuata al Foglio 67 Mappale 32, ora frazionata nei mappali 590 - 591 - 592, in virtù del contratto di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82 stipulato l'11/11/2009 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DPMO UT di Mirandola il 26.11.2009 n. 2881 Serie 3.

DICHIARA

1. di essere parte affittuaria nel contratto di affittanza agraria ex art. 45 L. 203/82 stipulato l'11/11/2009 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, DPMO UT di Mirandola il 26.11.2009 n. 2881 Serie 3, tra la sottoscritta e il Sig. Paganelli Silvano con la tutela della curatrice Sig.ra Paganelli Milvia;
2. che il contratto di affittanza ha ad oggetto, tra gli altri, il terreno sito in Comune di Finale Emilia (MO) ed individuato al Foglio 67 Mappale 32 (ora frazionato nei mappali 590 - 591 - 592);
3. che, così come stabilito nel contratto di affittanza agraria, la parte di terreno concessa in affitto è di 26.284 m²;
4. di condividere ed accettare l'indennità dovuta in qualità di affittuaria del terreno in parola, ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001, nella misura di € 158.229,68, relativi ai 26.284 m² oggetto del contratto medesimo;
5. di fornire copia conforme del contratto di affittanza comprovante il titolo al fine della corresponsione dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 42 del DPR 327/2001;
6. di voler ricevere la somma di € 158.229,68 mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della Cassa di Risparmio di Cento, intestato a Giuliani Rina, IBAN IT28K0611523403000000302316;
7. di essere consapevole ed accettare che la corresponsione dell'indennità dovuta per i frutti pendenti sarà disposta, in seguito ad espressa rinuncia della proprietaria del fondo, a favore della sottoscritta con successivo versamento diretto, poiché l'Autorità Espropriante è in attesa di ricevere indicazioni dalla competente Agenzia delle Entrate già investita dell'incarico;
8. di ritenersi soddisfatta e tacitata con il ricevimento della somma sopraindicata e che nessun altro compenso o indennità di sorta potrà essere pretesa per titoli o motivi non inclusi ed indicati specificatamente nella presente liquidazione, fatta eccezione per i frutti pendenti di cui al punto che precede;
9. di essere a conoscenza che il pagamento delle indennità viene eseguito con norme della contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna, 27/01/2015

Firma dell'affittuario

Giuliani Rina